

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale di Torino dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che un membro di detto comitato si è dimesso dalla carica;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente dimessosi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il signor Gheddo Mario è nominato componente del comitato provinciale di Torino dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Giacomo Bardesono, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Modifiche alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche;

Visto il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici allegato al regolamento di cui sopra ed approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1966 con il quale è stata modificata la voce « cianuri » di tale prospetto;

Considerato che nel prospetto dei gas tossici allegato al regolamento non sono previste deroghe per quanto concerne l'impiego, il deposito, la vendita ed il trasporto dell'acido cianidrico e dei cianuri, mentre si sta generalizzando l'impiego di reattivi contenenti minime quantità di cianuri per la determinazione dell'emoglobina nel sangue;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 febbraio 1971 favorevole alla modifica della voce « cianuri »;

Decreta:

Art. 1.

La voce « cianuri alcalini », di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è modificata come in allegato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale 9 gennaio 1927, n. 147

Elenco alfabetico delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti	
	NO	SI	Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10)		Quantità che è consentito trasportare senza licenza (art. 4)	Se occorre la licenza
				Medico provinciale (art. 11)	—		
5. — Cianuri alcalini di potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame, da soli o mescolati con altre sostanze	no	—	nessuna	medico provinciale	—	nessuna	si
a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN ⁻ .	no	—	fino a kg. 100	medico provinciale oltre kg. 100	—	fino a 100 kg.	si, oltre kg. 100
b) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen.	no	—	fino a g. 100	medico provinciale oltre g. 100	—	fino a 1000 g.	si, oltre g. 1000

(4496)